

**Statuto dell'Associazione Culturale  
"Oltrenotte"**  
Associazione non riconosciuta



**ART. 1 - Denominazione**

E' costituita un'Associazione ricreativa culturale "Oltrenotte" con sede in Cagliari, Via Nazario Sauro n. 6, essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

**ART. 2 - Oggetto Sociale | Attività istituzionale dell'Associazione**

Oltrenotte è un'associazione apolitica, non ha finalità di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale, nell'interesse generale della collettività.

L'Associazione affiliandosi ad un Ente Nazionale con finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero dell'Interno, si adegua e riconosce le finalità dell'Ente.

L'associazione ha per oggetto l'esercizio e la promozione, lo sviluppo e la diffusione di attività connesse con il mondo culturale mediante ogni forma di intervento idoneo a promuovere la conoscenza, la pratica e la diffusione della multidisciplinarietà dei linguaggi artistici contemporanei, con particolare attenzione all'arte coreutica/circense; quali a titolo esemplificativo:

- ATTIVITÀ di TEATRO | teatro contemporaneo, teatro fisico, arte circense, danza, musica, arte visiva, video e fotografia, pittura, letteratura e poesia;
- SPETTACOLO, RICERCA SPERIMENTALE, PRODUZIONE COREOGRAFICA, SCAMBIO E COOPERAZIONE;
- ATTIVITÀ CULTURALI di interesse sociale con finalità educative, istruzione e formazione professionale, residenza artistica e di creazione;
- RICERCA SCIENTIFICA di particolare interesse sociale
- GESTIONE di luoghi e spazi per attività Culturali;

In particolare, L'associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuove e realizza attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.", si propone di:

- Sviluppare tutte le iniziative atte a promuovere i concetti formativi e partecipativi nell'ambito dell'attività summenzionata, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei Soci, dei tesserati e dei partecipanti;
- Promuovere interventi didattici / laboratoriali e Organizzare corsi di alta formazione professionale e artistica;
- Promuovere e sviluppare, anche con servizi indiretti in favore d'istituzioni, organizzazioni con scopi simili, altre associazioni ed enti democratici, attraverso qualsivoglia iniziativa che favorisca scambi culturali, seminari, interventi di collaborazione nell'ambito di ogni settore artistico, nel territorio regionale, nazionale ed internazionale; collaborazioni con soggetti, enti, società ed istituzioni, sia pubblici sia privati, con cui collaborare per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- Avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alla divulgazione nel settore dello spettacolo dal vivo. Nello specifico;
- Promuovere attività permanenti, organizzare manifestazioni, rassegne, Festivals e residenze artistiche nazionali/internazionali, inerenti la documentazione, la conoscenza, la critica nel campo delle arti dello spettacolo dal vivo;
- Stipulare accordi di Partenariato, produzione e co-produzione e avviare processi di internazionalizzazione in senso bi-direzionale anche in collaborazione con Enti e con Istituti italiani e di altri Paesi della UE e Extra UE.

L'associazione, inoltre, potrà svolgere tutte quelle attività ritenute idonee per lo sviluppo delle iniziative dei soggetti aderenti, attraverso l'acquisto di spazi pubblicitari e promozionali su quotidiani, riviste, luoghi pubblici, sale cinematografiche, radio, televisione, siti internet o su rete e quant'altro riterrà opportuno e conveniente a tale scopo; attraverso la produzione e la distribuzione di materiale in forma di stampa, digitale o editoriale e di altri mezzi di comunicazione esistenti e da inventare; attraverso l'organizzazione di incontri, convegni, conferenze, dibattiti utili a questo fine;

Potrà organizzare e sostenere economicamente servizi a favore dei suoi associati o di soggetti terzi fra i quali, svolgimento delle pratiche amministrative contrattuali, Inps, Siae, realizzazione di uffici stampa, consulenze organizzative, fiscali, giuridiche nonché tutto quello che dovesse risultare utile alla promozione ed al buon funzionamento dei soggetti legati al mondo delle Arti sceniche e performative.

### **ART. 3 - Sede**

L'associazione ha sede legale in Cagliari Via Nazario Sauro, 6 presso lo Spazio teatrale T.off | Officina delle Arti performative. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire sedi operative sul territorio italiano per l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature adibite alla pratica delle attività e delle discipline artistico/sportive di cui all'articolo 2.

E' facoltà dell'Assemblea dei Soci procedere allo spostamento della sede nell'ambito del Comune di Cagliari, senza che ciò costituisca modifica al presente statuto.

### **Art. 4 - Durata**

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solamente con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche che siano interessate agli scopi ed all'attività dell'Associazione stessa.

### **Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci**

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, del rendiconto economico e finanziario annuale e per l'elezione degli Organi direttivi dell'Associazione e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza

Per essere ammessi come socio è necessario:

- a. Avere compiuto la maggiore età;
- b. Avere sostenuto un percorso di formazione e aver acquisito un buon livello di preparazione ed esperienza nel settore delle arti performative;

L'ammissione a Socio è da considerarsi perfezionata con la presentazione della relativa domanda.

I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo e termine di riscossione è fissato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile

I Soci hanno il dovere di cooperare al progresso dell'Associazione, al conseguimento e consolidamento dei suoi scopi statutari e a partecipare alle attività sociali.

I Soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, di eventuali Regolamenti interni e delle delibere prese dall'Organo Sociale.

Il numero dei soci è illimitato; possono essere soci dell'Associazione persone fisiche e giuridiche, enti ed organismi pubblici e privati, italiani e stranieri d'ambo i sessi, che condividano le finalità di cui al precedente art.2.

### **Art. 6 - Decadenza dei Soci**

I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso:

- a. dimissioni volontarie;
- b. quando non si ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni, alle deliberazioni degli organi sociali o per qualunque motivo di incompatibilità;
- c. radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio e quando in qualunque modo, si arrechi danno morale o materiale all'Associazione.

Nell'attesa di deliberazione definitiva, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di sospendere temporaneamente il socio da ogni attività dell'Associazione e poter procedere ad un'eventuale istruttoria. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria.

In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

### **Articolo 7 – Organi Sociali**

L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche sociali e dall'obbligatorietà del bilancio.

Gli Organi sociali sono: l'Assemblea generale dei soci; - il Presidente; - il Consiglio direttivo;

Deve essere garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo, come previsto dal secondo comma dell' art. 2532 Cod. Civ.

### **Art. 8 - Assemblea - costituzione**

L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organismo deliberativo dell'Associazione ed è convocata sia in sessione ordinaria che straordinaria. Essa è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'Organo sovrano dell'Associazione stessa.

Le deliberazioni legittimamente adottate dall'Assemblea obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o-

*N. Lu*

*de Lu*

dissenziati.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio Sociale, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

Di norma l'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei Soci.

#### **Art. 9 - Convocazione e procedure Assembleari**

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, oppure dal Collegio dei Revisori, se eletto. Salvo motivi eccezionali è convocata nel territorio del Comune di Cagliari. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è fatta mediante comunicazione ai Soci ed ad ogni componente degli organismi che reggono l'Associazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, sia in prima che in seconda convocazione.

2. Tale comunicazione potrà avvenire mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima dell'adunanza e contestuale comunicazione agli associati attraverso posta ordinaria, posta raccomandata, posta elettronica od ogni altro mezzo ritenuto opportuno a darne adeguata conoscenza agli associati.

3. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci che si trovino in regola col pagamento della quota di Associazione. Ogni Socio ha diritto ad un voto e potrà essere portatore di una sola delega.

4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi componenti aventi diritto a voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti due terzi dei suoi componenti aventi diritto a voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentano almeno la metà degli aventi diritto a voto.

8. L'Assemblea è presieduta normalmente dal Presidente dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento, è presieduta dal Vice-Presidente. L'Assemblea provvederà inoltre alla nomina di un Segretario. Il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario possono anche non essere Soci, purché consenziente l'Assemblea.

9. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, qualora vi siano votazioni. Copia dei verbali devono essere messi a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

10. Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia a oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un quinto dei partecipanti.

#### **Art. 10 - Deliberazioni dell'Assemblea**



L'Assemblea in seduta ordinaria ha i seguenti compiti:

- a. provvede all'elezione, tra i propri Soci maggiorenni, del Presidente, del Consiglio Direttivo, nonché del Collegio dei Revisori, nel caso fosse previsto;
- b. delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- c. approva i Regolamenti, proposti dal Consiglio Direttivo, che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- d. approva il rendiconto economico e finanziario dell'associazione, come previsto dall'articolo 9, comma 3, ed il bilancio preventivo.
- e. delibera sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a. le modifiche del presente Statuto;
- b. le designazioni e le sostituzioni degli organi Sociali elettivi, qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da comprometterne il funzionamento;
- c. lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- d. la trasformazione dell'Associazione in Società Sportiva Dilettantistica. In tal caso le maggioranze previste sono quelle di cui all'articolo 20. In caso di trasformazione potranno essere ammesse anche modalità di voto alternative rispetto al metodo collegiale, da definirsi da parte dell'Assemblea ordinaria dei Soci allo scopo di assicurare la massima partecipazione degli associati.
- e. I Soci riuniti in Assemblea straordinaria possono modificare il presente Statuto, ma non possono modificare gli scopi dell'Associazione stabiliti dal precedente articolo 2.

Dello svolgimento e delle decisioni dell'assemblea deve essere redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal



Segretario dell'assemblea nominati dall'assemblea stessa.

- Le deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinaria, saranno prese, in prima convocazione con maggioranza semplice dei presenti che devono rappresentare almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, invece, le deliberazioni sono valide a maggioranza semplice ovvero metà più uno dei presenti.
- Per le deliberazioni aventi ad oggetto: modifiche allo statuto o al regolamento, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole di almeno 3/5 dei presenti dei soci. In seconda convocazione si applicano le disposizioni dell'art. 17 di cui sopra. Le altre delibere saranno valide qualunque sia il numero dei soci presenti;
- Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. I soci possono anche farsi rappresentare da un altro socio munito di delega scritta e possono partecipare tutti i soci in regola con le obbligazioni sociali. Deve essere garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo, come previsto dal secondo comma dell' art. 2532 Cod. Civ.

#### Art. 11 - Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile da tre a sette componenti, compreso il Presidente, determinato, di volta in volta, dall'Assemblea dei Soci, e tutti vengono eletti, compreso il Presidente, dall'Assemblea stessa.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.
3. In occasione della prima riunione il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e può attribuire altri specifici compiti agli altri Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che se ne verifichi la necessità, su iniziativa del Presidente o di almeno un quarto dei Consiglieri, senza formalità.
5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà dei Consiglieri

#### Art. 12 - Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice-presidente, il Segretario Amministrativo che compongono la Presidenza e inoltre fissa la responsabilità e gli incarichi degli altri Consiglieri in ordine all'attività istituzionale. Le funzioni di questi ultimi sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica, della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata entro novanta giorni l'Assemblea Ordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo, compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente pro-tempore.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a. fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b. decide sugli investimenti patrimoniali e sulle modalità di finanziamento dell'Associazione;
- c. a) predisporre il bilancio preventivo, il rendiconto consuntivo, i programmi di attività e le relazioni sulla stessa;
- d. b) approvare i regolamenti interni e la pianta organica nonché ogni altro provvedimento concernente il personale;
- e. c) approva tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale.
- f. d) proporre all'assemblea l'ammontare delle quote sociali di partecipazione annue;
- g. e) deliberare, eventualmente, l'apertura di sedi operative;
- h. delibera sull'ammissione dei Soci;
- i. decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
- j. approva il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo da presentare all'Assemblea dei Soci;
- k. stabilisce le prestazioni di servizi ai Soci e Tesserati ed ai Terzi e le relative norme e modalità;
- l. fissa le date delle assemblee;
- m. redige gli eventuali regolamenti interni che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione da sottoporre alla approvazione dell'assemblea dei Soci;
- n. conferisce e revoca procure.

*h. h.*

*de th*

- o. Il consiglio è comunque investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli riservati dallo statuto all'assemblea e al presidente.

**per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.**

#### **Articolo 13 – Il Presidente**

1. Il presidente è nominato dal consiglio Direttivo con la maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati in Assemblea. Il presidente agisce in conformità alle indicazioni assembleari e del consiglio, di cui fa parte di diritto ed ha la legale rappresentanza, anche giudiziale dell'associazione.
2. Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri Organi sociali. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche a estranei al Consiglio stesso, purché Soci.
3. Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere di tutti gli Organi sociali e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro trenta giorni dalla decisione.
4. Il presidente opera per raggiungere al meglio i fini dell'associazione: illustra all'assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo, i programmi preventivi di attività e le relazioni sullo svolgimento della stessa; svolge le funzioni di tesoriere o nomina a tal fine altro soggetto che impiega correttamente i fondi, provvede alle riscossioni ed ai pagamenti, cura la tenuta dei libri contabili; conserva il patrimonio, coordina ed attua le decisioni dei vari organi; espleta ogni altro incarico conferitogli dallo statuto, dall'assemblea e dal consiglio.

Nel caso di **dimissioni** o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà avere luogo alla prima assemblea utile successiva.

#### **Articolo 14 - Durata degli organi statutari**

Il Presidente, il Vice-Presidente se eletto e i membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e possono essere rieletti. Qualora nel corso del quinquennio uno o più membri del Consiglio Direttivo dovessero mancare, gli altri provvedono alla loro sostituzione.

#### **Art. 15 - Patrimonio Sociale | Mezzi Finanziari | Bilancio**

**Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:**

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) dai fondi di riserva;
- c) dalle somme versate per la tessera assicurativa e per le quote sociali fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- d) dai contributi dei soci; dai contributi straordinari determinati dall'assemblea in denaro o attraverso la fornitura di beni o servizi;
- d) dai contributi di enti e organismi pubblici e privati; erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
- e) dal ricavato dell'attività eventualmente svolta dall'associazione per il raggiungimento dei fini istituzionali;
- f) versamenti effettuati da Soci a fondo perduto.

#### **Art. 16 - Esercizio Sociale – Bilancio - Avanzi di gestione**

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, dal giorno uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
2. L'Assemblea ordinaria dei Soci può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell'esercizio sociale, adattandolo ai programmi e alle attività sociali.
3. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo predisporrà il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea.
4. **L'associazione dovrà redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario da presentare all'assemblea entro il 30 Aprile dell'anno successivo.** Il rendiconto economico-finanziario (bilancio) deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione. Il rendiconto economico-finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
5. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
6. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto economico-finanziario, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del rendiconto stesso.
7. In fase di approvazione del rendiconto economico-finanziario, il Consiglio Direttivo potrà costituire un fondo di riserva straordinario per accantonare risorse, eventuali avanzi di amministrazione o utili, che dovranno essere utilizzati nell'esercizio successivo per far fronte a spese di investimento di gestione, nello spirito di cui al comma precedente.

*H. L.*

*du M*

8. Il residuo del bilancio sarà devoluto come segue: il 10% al fondo di riserva, il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, artistico, sportivo e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature.
9. All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

**Art. 17 - Modifiche dello statuto**

Per la revisione o la modifica dello statuto delibera l'assemblea dei soci in seduta straordinaria; le proposte di modifica dello statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati.

**Art. 18 - Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria. Tale Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto a voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto a voto.

2. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibera, sentita l'autorità preposta, se prevista per Legge, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altre Associazioni/Società non a scopo di lucro che perseguano finalità sportive dilettantistiche, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

**Art. 19 - disposizioni in caso di scioglimento**

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio verrà devoluto ad associazioni o istituzioni analoghe o con fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo ex articolo 3, comma 190, L. 23.12.1996, n.662; ciò fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, anche regionale.

**Art. 20 - Norme di rinvio**

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti, agli statuti ed ai regolamenti degli Organismi Sportivi di appartenenza.

approvato dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo il 27 ottobre 2021



Agenzia provinciale di Cagliari  
 Ufficio I  
 Add. 1 NOV. 2021  
 Baati € \_\_\_\_\_  
 Euro 2000,00  
 1479,30  
 \_\_\_\_\_  
 IL DIRETTORE

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



